

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2055)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1982

Pagamento dell'indennità integrativa, delle quote di aggiunta di famiglia e dell'assegno di sede agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori degli uffici notificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 152, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, stabilisce che le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede (quest'ultimo al personale che ne ha diritto) devono essere pagati agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori ai sensi dell'articolo 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Nella medesima forma dovrebbe essere corrisposta l'indennità integrativa speciale, che costituisce spesa fissa.

Senonchè, per difficoltà amministrative e per complicazioni fiscali, tali emolumenti sono stati liquidati con ordini di pagamento

agli uffici del registro, cioè nella stessa forma prevista dall'articolo 149 del decreto presidenziale n. 1229 del 1959 per la liquidazione dell'indennità integrativa (stipendio dovuto al sopraddetto personale).

Da qualche anno si sono verificati gravi inconvenienti nei pagamenti, in quanto gli uffici del registro delle grandi sedi non hanno potuto far fronte, per indisponibilità di cassa, alle richieste da parte dei capi degli uffici giudiziari di pagamento delle notevoli somme in favore del personale delle sedi stesse.

Il disagio, già avvertito per anni dal personale addetto agli uffici notificazioni, si renderà sempre più grave, in conseguenza

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del continuo aumento dell'indennità integrativa speciale, che comporterà, via via, richieste di pagamenti di somme sempre maggiori.

Pertanto, in considerazione dell'inattualità del disposto del secondo comma dell'articolo 152 del suddetto decreto presidenziale n. 1229 del 1959 e della legittima aspettativa di tali lavoratori di percepire con periodicità, analogamente a quanto avviene per tutti gli altri dipendenti pubblici, questi emo-

lumenti, si è predisposto il presente disegno di legge, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, nel senso che si prevede il pagamento dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dell'assegno di sede con ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati.

La norma contenuta nel disegno di legge non comporta spesa per l'erario.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 152 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« L'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno di sede sono pagati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 54, lettera *b*), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».